

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.5944/2018 R.G. affari contenziosi

TRA

██ SRL rappresentata e difesa dall'AVV, ██████████ ed elettivamente domiciliata in Via ██████████ 133 BARI

Opponente

E

██ SPA rappresentata e difesa dall' AVV. ██████████ ed elettivamente domiciliato in Via ██████████ BARI

Opposta

██ rappresentata e difesa da ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata in Via ██████████ n. 67, presso l'Avv. ██████████ ██████████ in Bari;

Interventore volontario

Alla udienza del 14 aprile 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 221, co. IV, dl. 34/2020 conv. in l. 77/2020, la causa veniva riservata per la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti

Opponente: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità di tutte le



domande azionate dall'opposta nei confronti della [REDACTED] dapprima in via monitoria e successivamente in sede di cognizione piena, in ragione del mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del D.LGS. 28/2010; 2) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla [REDACTED] S.r.l. in favore del [REDACTED] [REDACTED] alle imprese Spa (ed ora della [REDACTED] [REDACTED] SPA) e, per l'effetto, revocare e comunque porre nel nulla il D.I. emesso da codesto Tribunale in data 31.1/5.2.2018 con il n.531 in quanto palesemente nullo, inammissibile, illegittimo ed ingiusto; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di opposizione, comunque compensare il credito che dovesse essere accertato in favore del [REDACTED] [REDACTED] alle [REDACTED] Spa (ed ora della [REDACTED] [REDACTED] SPA) nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. con quello da quest'ultima vantato nei confronti della medesima [REDACTED] [REDACTED] Spa (ed ora della [REDACTED] SPA) in virtù della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1430 del 9/30.12.2016 il tutto sino alla concorrenza di €.10.805,84. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Interventore: è interesse della scrivente difesa, riportandosi integralmente agli scritti difensivi propri e della cedente e a tutto quanto ivi dedotto ed eccepito, insistere per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute

Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc)



FATTO E DIRITTO

1 Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2018 la [REDACTED] [REDACTED] Srl spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531/2018, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc, con il quale, sui istanza della [REDACTED] [REDACTED] spa, le si intimava il pagamento della somma di €. 20.658/28 oltre accessori in virtù del rapporto di factoring n. [REDACTED] del 23 marzo 1999 e pari alla somma anticipata a seguito della cessione del credito vantato nei confronti di terza società e riaddebitata, a seguito dell'insoluto, sul conto corrente n. [REDACTED] intestato alla debitrice. In via preliminare eccepiva la prescrizione del credito allegando che non risultavano atti interruttivi della prescrizione nel decennio anteriore alla lettera del 06 novembre 2017 con cui la creditrice aveva esercitato il proprio diritto di credito dichiarando di volerlo compensare con quanto dovutole da essa debitrice ad altro titolo. Argomentava in proposito della inidoneità ai fini della interruzione della prescrizione dell'atto di precetto notificatole dalla creditrice in data 27 luglio 2006 in quanto dichiarato nullo ed inefficace con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1430/2016. Nel merito eccepiva che il credito non era provato ed in via subordinata eccepiva la compensazione del credito con quanto dovutole dalla società creditrice in virtù della condanna alle spese di cui alla citata sentenza. Per l'effetto, rassegnava le seguenti testuali conclusioni "nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla [REDACTED] S.r.l. in favore del [REDACTED] [REDACTED] Spa (ed ora della [REDACTED] SPA) e, per l'effetto, revocare e comunque porre nel nulla il D.I. emesso da codesto Tribunale in data 31.1/5.2.2018 con il n.531 in quanto palesemente nullo, inammissibile, illegittimo ed ingiusto; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, dei motivi di



opposizione, comunque compensare il credito che dovesse essere accertato in favore del [REDACTED] alle [REDACTED] Spa (ed ora della [REDACTED] SPA) nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. con quello da quest'ultima vantato nei confronti della medesima [REDACTED] [REDACTED] Spa ed ora della [REDACTED] SPA) in virtù della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1430 del 9/30.12.2016 il tutto sino alla concorrenza di €.10.805,84. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con comparsa depositata il 03 luglio 2018 si costituiva la società opposta che contestava l'eccezione di prescrizione allegando l'interruzione del suo decorso proprio con l'atto di precetto menzionato dalla controparte, notificato a quest'ultima il 27.07.2006, opposto dalla [REDACTED] [REDACTED] e successivamente dichiarato nullo ed inefficace dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n. 1430 del 09.30/12/2016. Nel merito argomentava sulla sussistenza di adeguata prova del credito. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni di merito "comunque RIGETTARE l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. [REDACTED] [REDACTED] poiché infondata e pretestuosa in fatto e diritto; in ogni caso, CONDANNARE la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese e competenze di lite";

Con atto depositato il 23 settembre 2019 si costituiva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] spa in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso azionato dall'opposta che aderiva alle difese del dante causa e chiedeva il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.



Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione , in assenza di istanze istruttorie, la causa all'udienza del 14 aprile 2021 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per deposito di conclusioni e repliche. La società opposta non depositava non compariva all'udienza di precisazione delle conclusioni e non depositava note conclusive.

2 In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda di cui al ricorso monitorio per l'assenza della banca opposta in sede di mediazione. La Cassazione ha chiarito che sia l'interpretazione letterale che quella sistematica degli artt. 5 e ss dlgs n. 28/2010 inducono ad un'interpretazione dell'ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale e depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione ; che solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare ; che non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell'art. 8. (Cass. n. 8473/2019) La mancata comparizione della parte che non abbia preso l'iniziativa è,



pertanto, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc ma non condizione di procedibilità.

3 Nel merito l'opposizione è fondata.

L'unico atto interruttivo della prescrizione allegato dalla opposta è il precetto notificato in data in data 27 luglio 2006 successivamente dichiarato nullo ed inefficace con sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1430/2016. Secondo la prospettazione della creditrice, infatti, con detto atto di precetto si intimava il pagamento del credito poi azionato con il decreto ingiuntivo opposto interrompendosi validamente il corso della prescrizione.

Va premesso che nessuna delle parti ha versato in atti il relativo precetto sebbene non ne sia contestata la notifica. E' altrettanto pacifico, tuttavia, che il precetto era stato intimato dalla creditrice in ragione di un titolo costitutivo individuato in un atto di consenso alla iscrizione di ipoteca rilasciato dalla società opposta ed avente ad oggetto proprio il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in questa sede.

In ordine al detto precetto tuttavia, deve prendersi atto che la corte di appello, con la sentenza citata da entrambe le parti e versata in atti, ha accertato con forza di giudicato che il credito cui si riferiva l'atto di consenso all'ipoteca era quello derivante dallo scoperto di conto corrente n. [REDACTED] e non il contratto di factoring del 23 marzo 1999 n. 8983 che costituisce pacificamente il titolo della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto. Risulta pertanto, coperta dal giudicato l'affermazione secondo cui il precetto era stato intimato in virtù di un titolo esecutivo estraneo al credito oggi azionato. La sentenza in esame ha pure accertato che la società opposta non era legittimata a procedere in via esecutiva in quanto quel titolo esecutivo era estraneo al rapporto di factoring nel quale la medesima era subentrata sicché anche tale statuizione è coperta dal giudicato.



Poiché, pertanto, è incontrovertibile, per passaggio in giudicato, che il precetto è stato intimato in ragione di un titolo esecutivo estraneo al credito azionato e che l'opposta non aveva alcuna legittimazione ad agire esecutivamente, resta escluso che quest'ultima possa valersi del medesimo precetto ai fini della interruzione della prescrizione. La sentenza, infatti, ha escluso il collegamento tra il precetto a cui si vorrebbe attribuire efficacia interruttiva della prescrizione del credito qui azionato ed il credito stesso.

La mancanza in atti del precetto preclude, del resto, qualsiasi ulteriore indagine sul suo contenuto.

Il credito si è, pertanto, estinto per prescrizione. All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e della sua esecutività.

4 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in rapporto al valore del credito ed in ragione dei minimi di tariffa, stante la semplicità delle questioni trattate. Le medesime vanno poste a carico anche dell'interventore in quanto in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.

PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRL nei confronti di BANCA [REDACTED] e con l'intervento di [REDACTED] S.P.A con atto di citazione notificato il 16 aprile 2018 così provvede
Accoglie l'opposizione e, per, l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 531/1018 e la sua esecutività.



Condanna in solido l'opposta e l'interventore al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 145,50 esborsi ed € 2098,00 compensi, oltre 15% spese generali cap ed iva come per legge

Pone definitivamente a carico di le spese di ctu come già liquidate in separato decreto e, per l'effetto, condanna a rifondere a quanto eventualmente corrisposto a tale titolo in favore del ctu

Bari, 29/07/2021

Il Giudice
Rosanna Angarano

